



**CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: ILIA - Approvazione aliquote anno 2023.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre**, alle ore 18:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

			presente	assente
1)	GIORGI	Laura	X	
2)	BIDIN	Marina	X	
3)	BRINI	Massimo	X	
4)	CODROMAZ	Alessio	X	
5)	DOBORGAZY	Viviana	X	
6)	DONÀ	Marco	X	
7)	IERMANO	Giovanni	X	
8)	LA PLACA	Manuel Massimiliano	X	
9)	PASQUIN	Donatella	X	
10)	PRATI	Flavio	X	
11)	TEGHIL	Carlo		X
12)	CLEMENTI	Maria Cristina	X	
13)	FANOTTO	Luca	X	
14)	MAROSA	Alessandro		X
15)	SANTIN	Alessandro	X	
16)	VIGNANDO	Manuel	X	
17)	ZOCCARATO	Lisa	X	
<b>Totale n.</b>			<b>15</b>	<b>2</b>

*Partecipa alla seduta del Consiglio Comunale l'Assessore Esterno Liliana PORTELLO.*

*Partecipa il Segretario Generale Dott. Nicola GAMBINO.*

Assume la presidenza *Laura GIORGI*, nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti espone l'oggetto.

**OGGETTO: ILIA - Approvazione aliquote anno 2023.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale del presente atto;  
ILLUSTRA il SINDACO.

INTERVIENE il Consigliere FANOTTO ed annuncia il suo voto contrario.

INTERVIENE il Consigliere VIGNANDO ed annuncia il suo voto contrario.

INTERVIENE il Consigliere SANTIN.

INTERVIENE l'Assessore DONA'.

REPLICA il Consigliere FANOTTO.

REPLICA l'Assessore DONA'

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali registrati su supporto informatico, conservato presso l'ufficio del Segretario Generale, così come previsto dall'art. 53 del Regolamento interno delle sedute del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

Presenti n. 15

Votanti n. 15

Astenuti n. 0

Contrari n. 5 (*Clementi, Fanotto, Santin, Vignando, Zoccarato*)

con n. 10 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale della presente.-

ALTRESI, con separata votazione

Presenti n. 15

Votanti n. 15

Astenuti n. 0

Contrari n. 5 (*Clementi, Fanotto, Santin, Vignando, Zoccarato*)

con n. 10 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 – comma 12 – della L.R. n. 17/2004.

## Proposta di deliberazione

**OGGETTO:** ILIA - Approvazione aliquote anno 2023.

**PROPONENTE:** Carlo TEGHIL - Consigliere incaricato Bilancio, Tributi e Patrimonio.

**RICHIAMATA** la Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17, avente ad oggetto “*Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)*”, che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall’1 gennaio 2023, l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**PRESO ATTO** che l’articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell’accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevede la possibilità per la Regione di “*disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni*”;

**DATO ATTO** che la disciplina regionale ha, in parte, novato la disciplina dell’IMU e, in parte, rinviato alla normativa statale;

**VISTO** l’art.19, della L.R. 17/2022 il quale stabilisce che “*Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all’accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell’imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili.*”;

**VISTE**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. 296/2006 e della L. 160/2019 direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17;

**VISTO** l’art.9 della legge regionale istitutiva dell’ILIA che prevede una articolazione delle aliquote in sette fattispecie immobiliari a cui si aggiunge una ottava di carattere residuale;

**DATO ATTO** che le aliquote da applicare nel 2023, con la nuova imposta locale sugli immobili, dovranno assicurare il medesimo gettito dell’IMU 2022 al fine di garantire gli equilibri di bilancio;

**VISTO** l’art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento.*”;

**CONSIDERATO** che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214 come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono state introdotte nuove modalità di trasmissione al M.E.F nonché nuovi termini di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie:

c. 15 *A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall’anno di imposta 2021.*

c.15-ter. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

**VISTO** il vigente regolamento comunale per la disciplina l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);

### D E L I B E R A

1. di approvare le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma per l'anno 2023 come segue:

L.R. 17/2022 art.9 – c.1	SOLO CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 e A/9 <b>Abitazione principale</b> e massimo 3 pertinenze di cui una in cat. C/2, una in cat.C/6 e una in cat.C/7.	Aliquota 0,40% Detrazione € 200,00
L.R. 17/2022 art.9 – c.2	Per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022	Aliquota 0,91%
L.R. 17/2022 art.9 – c.3	Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2 della L.R. 17/2022	Aliquota 0,91%
L.R. 17/2022 art.9 – c.4	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30/12/1993, n.557.	Aliquota 0,00%
L.R. 17/2022 art.9 – c.5	Per i terreni agricoli	Aliquota 0,91%
L.R. 17/2022 art.9 – c.6	Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2022.	Aliquota 0,91%
L.R. 17/2022 art.9 – c.7	Per i fabbricati strumentali all'attività economica.	Aliquota 0,91%
L.R. 17/2022 art.9 – c.8	Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7.	Aliquota 0,91%

2. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Infine, in considerazione dell'urgenza di provvedere, si propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del co. 19, art. 1 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dal co. 12, art.17 della L.R. n. 17/2004.

\*\*\*\*\*

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lignano Sabbiadoro, 14/12/2022

La Responsabile Finanziaria e Tributi  
Dott.ssa Cristina SERANO  
(atto originale firmato digitalmente)

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Vista la proposta di deliberazione come da parere tecnico, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lignano Sabbiadoro, 14/12/2022

Il Responsabile Finanziaria e tributi  
Dott.ssa Cristina SERANO  
(atto originale firmato digitalmente)

---

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Laura GIORGI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Nicola GAMBINO